

Meno vincoli nella cascata dei subappaltatori: va indicato solo il primo

Le responsabilità

Il nuovo Codice non prevede altri vincoli lungo la catena

Il nuovo Codice degli appalti ha eliminato il divieto del subappalto a cascata, come ricordato nell'articolo a fianco anche in deroga ai limiti previsti in materia di subappalto dall'articolo 119 del nuovo Codice. Occorre ora chiedersi se – nell'ambito di un partenariato pubblico privato, in cui l'investitore istituzionale abbia subappaltato integralmente le prestazioni – le disposizioni del nuovo Codice si applichino o meno ai subappaltatori.

Mentre non vi è dubbio che il «primo subappaltatore» e il contraente principale restano solidalmente responsabili verso l'ente concedente, come riconfermato dall'articolo 119, comma 6, del nuovo Codice, occorre chiedersi se le disposizioni del nuovo Codice si applichino al subappaltatore del subappaltatore lungo la catena del subappalto a cascata.

Proviamo a ricostruire.

L'articolo 13, comma 1, del nuovo Codice prevede che lo stesso si applichi ai contratti a titolo oneroso stipulati per

Per «stazione appaltante» il Codice intende qualsiasi soggetto, anche privato, che sia comunque tenuto, nella scelta del suo contraente, al rispetto del Codice.

Invece, come abbiamo visto, nel nuovo Codice manca una disposizione che gravi il subappaltatore di rispettarne le previsioni nell'ambito dei contratti stipulati con i propri subappaltatori.

In presenza di tale vuoto normativo, quindi, non sembrano esserci argomenti per ritenere che il subappaltatore di subappaltatore sia responsabile in solido nei confronti dell'ente concedente.

Pertanto si può concludere che gli investitori istituzionali che abbiano deciso di subappaltare interamente le prestazioni oggetto del contratto di partenariato pubblico privato non debbano ritenersi vincolati al rispetto del nuovo Codice lungo la catena del subappalto a cascata, salvo l'unico obbligo di indicare in fase di gara il nominativo del «primo subappaltatore» per consentire all'ente concedente i controlli sul possesso, da parte dello stesso, dei requisiti generali e speciali richiesti dal bando di gara.

Di nuovo, quindi, agli investitori istituzionali viene concessa grande flessibilità di manovra che si auspica venga del tutto sfruttata, giungendo al risultato

iscritto tra operatori economici e stazioni appaltanti e che riguardino l'esecuzione di lavori, la fornitura di beni o la prestazione di servizi.

che gli stessi diventino sempre più spesso i «promotori» (in senso tecnico) di iniziative in finanza di progetto.

© RIPRODUZIONE RISERVATA